
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Filtro in appello, inammissibilità, ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, quando si applica il termine c.d. lungo?

Poiché l'[art. 348 ter c.p.c., comma 3](#), nel prevedere che, una volta dichiarato inammissibile l'appello con l'ordinanza di cui al comma 1, della stessa norma, può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, stabilisce poi che il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (atto della cancelleria) o, se anteriore, dalla notificazione (atto ad istanza di parte), deve ritenersi che il riferimento a detto termine evochi quello indicato dall'[art. 325 c.p.c., comma 2](#), restando così esclusa la possibilità di intendere la successiva previsione dell'applicabilità dell'[art. 327 c.p.c.](#), e, quindi, del suo comma 1, come significativa della volontà del legislatore di far decorrere dai detti eventi il termine c.d. lungo colà previsto, che, pertanto, resta applicabile solo allorquando non sia avvenuta nè la comunicazione nè la notificazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.4.2016, n. 8476

...omissis...

Considerato quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che, per mero errore materiale, indicava la data di deposito dell'ordinanza della corte territoriale nel 19 luglio 2013 sono state svolte le seguenti considerazioni:

"(...) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.3.1. Sia nell'intestazione del ricorso, sia successivamente parte ricorrente non ha allegato che l'ordinanza della Corte d'Appello non gli sarebbe stata comunicata.

Ora, l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l'impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell'una e dell'altra formalità, prevede l'operatività del c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell'ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l'art. 348 ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l'art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notificata, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente non ha allegato che l'ordinanza non le sarebbe stata comunicata ed ha notificato il ricorso nel dicembre del 2013, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, che, al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale del 2014, venivano scadere il 15 giugno 2013.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione l'impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacché, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell'allegazione della sua tempestività.

p.3.2. Peraltro, dalla stessa copia dell'ordinanza e da quanto allegato anche nel controricorso dal resistente emerge che l'ordinanza della Corte d'appello palermitana venne comunicata a mezzo PEC lo stesso giorno della sua pubblicazione, onde la mancanza di dimostrazione della tempestività del ricorso, emergente dalla segnalata carenza di allegazione del ricorso (la quale di per se sola avrebbe giustificato l'inammissibilità, salvo dimostrazione nella

fissanda camera di consiglio dell'ipotetica mancanza di comunicazione), risulta anche conclamata.

p.3.3. Per mera completezza si deve anche aggiungere che l'esposizione del fatto del ricorso risulta assolutamente carente, non essendosi indicate le ragioni dell'appello e, dunque, non potendosi neppure comprendere se le questioni ora sollevate contro la sentenza di primo grado con esse erano state al giudice d'appello devolute (si vedano in termini Cass. (ord.) nn. 8940, 8941, 8942 e 8943 del 2014)".

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente muove rilievi che non appaiono in alcun modo idonei a superarle.

Essi si sostanziano nell'assunto che l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando allude al termine per impugnare riferendolo alla comunicazione avrebbe voluto individuare tale termine, in quanto non previsto dalle norme generali sui termini c.d. brevi per l'impugnazione, nel termine c.d. lungo ora di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1.

La prospettazione della parte ricorrente è priva di fondamento. Questa Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui: "Poichè l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel prevedere che, una volta dichiarato inammissibile l'appello con l'ordinanza di cui al comma 1, della stessa norma, può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, stabilisce poi che il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (atto della cancelleria) o, se anteriore, dalla notificazione (atto ad istanza di parte), deve ritenersi che il riferimento a detto termine evochi quello indicato dall'art. 325 c.p.c., comma 2, restando così esclusa la possibilità di intendere la successiva previsione dell'applicabilità dell'art. 327 c.p.c., e, quindi, del suo comma 1, come significativa della volontà del legislatore di far decorrere dai detti eventi il termine c.d. lungo colà previsto, che, pertanto, resta applicabile solo allorquando non sia avvenuta nè la comunicazione nè la notificazione" (Cass. (ord.) n. 25115 del 2015).

Alle motivazioni di tale decisione è sufficiente rinviare.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto che il valore della controversia è quello emergente dalla somma risarcitoria che era stata chiesta con l'atto introduttivo, come ha evidenziato nella sua nota spese parte resistente (cioè di Euro 100.000,00).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.624,98, di cui 24,98 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis